

VERBALE GRUPPO NETWORK

GRUPPO NETWORK	REGISTRO IMPRESE
Data	Lunedì 24 gennaio 2012
Ordine del giorno	<ol style="list-style-type: none"> 1 individuazione gruppo di lavoro per elaborazione nuovo manuale adempimenti registro imprese; 2 esame circolare MISE n. 3647 del 27 dicembre 2011 in materia di sanzioni registro delle imprese; 3 iscrizione del subentro in impresa del deceduto e conseguente riesame tabella bolli/diritti per adempimenti pubblicitari relativi alle imprese artigiane; 4 recupero dei diritti non versati ed applicazione sanzioni con riferimento alle imprese cancellate dal registro delle imprese con procedura d'ufficio; 5 esame del parere MISE del 29 dicembre 2011 in materia di iscrizione della figura del responsabile tecnico di impresa abilitata ai sensi del DM n. 37/08 6 varie ed eventuali: <ul style="list-style-type: none"> - esame soluzione prospettata dal MISE su quesito inoltrato informalmente in materia di "attività delle imprese individuali"; - esame direttiva DP.C.M. del 22 dicembre 2011 in materia di "decertificazione" nei rapporti tra P.A. e privati e problema del rilascio di certificazioni con dicitura antimafia ad altre pubbliche amministrazioni; - esame documento CNA regionale di gennaio 2012 e nota Unioncamere dell'11 gennaio 2012 in materia di riconoscimento dei requisiti professionali ai sensi del DM n. 37/2008 da parte di imprese già abilitate ex Legge n. 46/90; - primo esame bozza del DPR concernente il regolamento CE 842/2006 (certificazione di persone ed imprese che operano con gas fluorurati ad effetto serra): - iscrizione nel registro delle imprese del contratto di rete; - sanzioni per tardiva od omessa denuncia della PEC al registro delle imprese da parte delle società; - nuove SSARL- problematiche aperte

Presenti	CCIAA Bologna CCIAA Forlì-Cesena CCIAA Ravenna CCIAA Ferrara CCIAA Modena CCIAA Parma CCIAA Piacenza CCIAA Reggio-Emilia CCIAA Rimini
Assenti	/
Andamento dei lavori e posizioni emerse	<p>1° argomento</p> <p>Unioncamere regionale ha dato la propria disponibilità ad ospitare la nuova piattaforma informatica su cui verrà realizzato il manuale all'interno del proprio sito istituzionale. La CCIAA di Ferrara si è proposta di effettuare l'inserimento dei contenuti del manuale, per conto di tutte le camere delle regione. La redazione del manuale avverrà seguendo l'indice di massima già approvato dal network che però dovrà essere integrato per tenere conto delle recenti novità normativa emanate dal Legislatore, quali le società tra professionisti (art. 10 comma 3 Legge n. 183/2011), le reti d'impresa (art. 6-bis della Legge n. 133/2008 e s.m.i.), le nuove SSARL, i nuovi adempimenti pubblicitari per lo svolgimento di attività degli albi abrogati dal D.Lgs.n.59/2010. Occorre altresì effettuare alcune integrazione di argomenti non previsti, quali l'iscrizione di atti con effetto differito.</p> <p>Il network decide di tenere come riferimento il nuovo manuale delle Camere del Triveneto, in quanto lo stesso già ha recepito buona parte dei cambiamenti intervenuti nel corso degli ultimi anni, dalla data di approvazione dell'ultimo manuale dell'Emilia Romagna. Si interverrà e verranno fatti degli approfondimenti per gruppi di lavoro sulle singole tematiche che risulteranno critiche o laddove si riscontrino difformità con le prassi della nostra regione.</p> <p>La Camera di Ferrara provvederà a segnalare al coordinatore tali criticità e quest'ultimo procederà alla assegnazione degli argomenti a singole Camere ovvero a gruppi intercamerali.</p> <p>Anche per l'aggiornamento del manuale si propone di ripartire gli argomenti tra gruppi formati da due o più Camere al fine di mantenere il documento costantemente aggiornato ed evitare periodiche</p>

revisioni. Ciò soprattutto al fine di fornire all'utenza uno strumento sempre attendibile ed immediatamente fruibile.

Prima di tutto si decide di iniziare con la stesura delle parti introduttive, già abbozzate dal coordinatore. Tale attività verrà svolta dalle Camere di Forlì-Cesena, Ferrara, Rimini e Ravenna.

La Camera di Bologna fa presente di avere già effettuato un approfondimento in merito alla fattispecie "recesso del socio in s.r.l."; la Camera di Reggio sul tema "sedi secondarie e cooperative"; la Camera di Modena sui "trasferimenti sede all'estero, società di persone".

2° argomento

In occasione della entrata in vigore delle nuove sanzioni per adempimenti pubblicitari da parte delle imprese artigiane ex Legge regionale n. 1/2010 il network aveva preso il seguente orientamento per gestire il periodo transitorio:

il riferimento è la data di deposito della pratica al registro delle imprese (e non quella dell'evento): quindi tutte le pratiche inviate prima della piena entrata in vigore della norma vengono sanzionate sulla base delle disposizioni previgenti.

Ora si pone lo stesso problema per l'applicazione delle sanzioni RI a seguito delle modifiche introdotte all'art. 2630 c.c. dallo Statuto delle Imprese entrato in vigore lo scorso 15 novembre. Sul tema si è espresso recentemente il MISE con Circolare n. 3647 del 27 dicembre 2011: in essa il Ministero precisa che "se il termine fissato per l'adempimento è antecedente e prossimo al 15 novembre 2011 è d'obbligo applicare la vecchia versione dell'art. 2630 c.c., viceversa se il termine per l'adempimento è fissato per una data posteriore scatta senz'altro la nuova disciplina".

Si rende quindi necessario un approfondimento della materia al fine di uniformare i comportamenti delle Camere della regione sia per quanto attiene alle pratiche registro imprese sia per le pratiche artigiane.

Tutte le Camere della Regione, ad eccezione di Reggio Emilia in cui è intervenuto un pronunciamento giurisprudenziale in senso opposto (ossia dove l'atto dell'ente è stato riconosciuto come sanzione omissiva permanente), ritengono di uniformarsi da oggi alla indicazione del MISE.

3° argomento

Vista la nota della Regione inviata alle Camere in

relazione all'adempimento pubblicitario nell'AIA in caso di subentro all'imprenditore deceduto ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 445/85, per il quale il Servizio competente ha dichiarato che non sono dovuti né bolli né diritti, si rende necessario effettuare un ulteriore approfondimento per i riflessi di tale denuncia sul registro delle imprese (dalla decisione che verrà presa deriveranno conseguenze anche sul piano della applicazione di bolli e diritti sulla pratica registro imprese laddove si ritenga che l'adempimento riguardi anche quest'ultimo e non si tratti di pratica only artigiana).

I mesi scorsi si è animato via mail un dibattito tra le Camere dal quale sono emerse due posizioni alternative:

- la denuncia del subentro rileva anche ai fini del RI e quindi necessita anche di una pratica RI: in particolare occorre richiedere la cancellazione dalla sezione (piccolo imprenditore o ordinaria), in modo che il soggetto resti iscritto nel REA ed annotato nell'AIA, indicando nel modello I2 la nuova denominazione "eredi di.."; + mod AA con compilazione nelle note "il titolare è deceduto in data..., l'asse ereditario è composto da ..., i quali subentrano nella gestione al titolare deceduto, a norma dell'art. 5 della Legge n. 443/85", + int P per ogni erede partecipante.

In questo caso sono dovuti diritti Comunica €18 e bolli €17,50;

- la denuncia di subentro è una pratica only artigiana: si presenta un I2 vuoto con indicazione solo del numero REA + mod AA con le note indicate al punto precedente + intercalare P per ogni erede partecipante.

In questo caso non si applicano né bolli né diritti.

I componenti il network ritengono che la norma in materia di artigianato prevalga sul principio generale in base al quale una impresa artigiana può essere tale se prima di tutto è impresa ai fini della iscrizione del registro delle imprese. Tale norma dispone che l'impresa possa rimanere annotata nel registro delle imprese fino ad un massimo di 5 anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni; pertanto si ritiene applicabile la seconda procedura che comporta il mantenimento della iscrizione della impresa individuale del deceduto nella quale siano subentrati gli eredi. Peraltro il REA è sorretto dal principio di tipicità e non si può introdurre una nuova

fattispecie che potrebbe aprire ad altre casistiche non previste.

Di conseguenza deve essere altresì modificata la tabella di diritti e bolli approvata in sede di network lo scorso anno per tenere conto del nuovo orientamento (no bolli e no diritti). (**Allegato 1**)

Si ritiene viceversa che le imprese commerciali in caso di subentro devono essere cancellate dal registro delle imprese, non esistendo per le stesse analogo norma speciale.

4° argomento:

I componenti illustrano gli approfondimenti effettuati in merito all'argomento.

Per quanto attiene al diritto annuale e relative sanzioni per omesso versamento, tutti i componenti ritengono che non vi sia la possibilità di rinunciare, in forma generalizzata, agli introiti in caso di cancellazione dell'impresa con procedimento d'ufficio. Occorrerà effettuare, caso per caso, analisi sulla effettiva esigibilità delle somme dovute e procedere eventualmente a singoli sgravi o discarichi.

Per quanto riguarda i diritti di segreteria, la Camera di Commercio di Forlì-Cesena ha predisposto una bozza di un disciplinare attuativo del DPR n. 215/2010 per la disciplina della procedura di recupero.

Anche la Camera di Commercio di Bologna ha già attivato una procedura per il recupero dei diritti di segreteria nell'ambito dei procedimenti di cui al DPR n. 247 nonché per le iscrizioni d'ufficio ex artt. 2190 e 2191 c.c.. La stessa fa presente però che ad oggi non risulta essere stato definito un apposito codice tributo per il versamento dei diritti di segreteria. Propone quindi l'invio di un quesito all'Unione affinché interessi dell'argomento il MISE. La Camera di Ravenna ha adottato apposita delibera per il recupero di diritti e sanzioni nei casi di procedimento ex DPR n. 247/2004. Pertanto si decide di rendere disponibile ai colleghi tutto il materiale già predisposto per potere effettuare ulteriori approfondimenti e si rinvia l'argomento al prossimo network al fine di raggiungere un orientamento comune.

5° argomento. I presenti decidono di aderire all'unanimità all'orientamento espresso dal Ministero.

6- Varie ed eventuali:

6a) Viene esaminata la risposta informale trasmessa

dal dott. Maceroni allo schema di quesito elaborato i mesi scorsi dal network del registro delle imprese. In via preliminare si decide di richiedere quanto prima la formalizzazione del quesito, provvedendo alla trasmissione quale network a firma del coordinatore, qualora l'Unione non intenda procedere direttamente. Entrando nel merito della risposta, i componenti il network concordano con la soluzione prospettata informalmente dal MISE, soprattutto per quanto attiene alla proposta di modifica della modulistica per tenere chiaramente distinti i dati registro imprese (oggetto) e dato REA (data attivazione attività).

6b) La collega di Ravenna riferisce in merito all'ultimo comitato normativo di Infocamere: InfoCamere sta lavorando sulla nuova modulistica sulle **reti d'impresa** per fare sì che l'adempimento completo sia unico e ad opera della impresa di riferimento; le altre imprese faranno un adempimento semplificato contenente gli estremi del contratto. Per le modifiche e le cessazioni delle imprese sono comunque previsti adempimenti da parte di tutte le imprese sui registri di competenza.

Nella visura storica compariranno come trascrizioni tutte le serie di modificazioni del contratto; ogni evento sarà identificato con una data. Si sta lavorando per inserire in visura anche lo stato del contratto (ossia se è ancora attivo oppure se è concluso).

Il soggetto legittimato alla presentazione della pratica è il notaio; potrebbero essere anche gli amministratori se l'atto è stato redatto nella forma della scrittura privata autenticata.

L'atto va accettato anche se non ancora registrato: basta che si dichiari nelle note che il contratto è in corso di registrazione.

Il 9 marzo dovrà uscire il nuovo modello.

Per quanto attiene alle **sanzioni PEC**, sono state fatte due proposte al MISE:

- di prorogare la scadenza dell'adempimento al 30 giugno;
- di prevedere una sanzione indiretta che consiste nel blocco in entrata su starweb delle pratiche RI da parte delle imprese che non hanno comunicato la PEC; se la pratica arriva con programmi diversi sarà però necessario sospendere la pratica e rifiutarla.

Tali modifiche potrebbero essere inserite nel prossimo

decreto sulle semplificazioni che uscirà la prossima settimana.

Un problema molto rilevante è poi il controllo di validità delle PEC in fase di ricezione della pratica: Unioncamere ha portato la problematica in apposito incontro con Digit-PA.

Inoltre può succedere che se l'impresa non provvede al rinnovo del pagamento della casella, questa viene persa ed il gestore può assegnare la stessa ad altro soggetto.

Occorre prevedere delle forme di comunicazione da parte dei gestori al RI delle caselle disdette o non più attive.

InfoCamere ha informato che prima di marzo non è in grado di fornire alle Camere gli elenchi delle imprese che non hanno comunicato al RI l'indirizzo di PEC.

Sempre in tema di sanzioni PEC, il MISE ha emanato un recente parere alla CCIAA di Genova (18/01/2012: in tale sede il MISE ribadisce che l'adempimento PEC è sanzionato ai sensi dell'art. 2630 c.c. (il termine per adempiere a regime è pari a 30 giorni dal momento in cui l'indirizzo varia). Per quanto riguarda ai soggetti da sanzionare, il Ministero prosegue precisando che dipende dall'oggetto della pratica: se si tratta di una pratica che contiene solo una tardiva denuncia PEC, si sanziona solo l'impresa (titolare/legale rappresentante); se invece la pratica contiene altri adempimenti, si sanzionano tutti i soggetti tenuti alla presentazione della pratica.

InfoCamere ha inoltre informato che sta attivando un canale dedicato alle altre pubbliche amministrazioni affinché le stesse possano direttamente, con una autenticazione tramite la loro PEC, richiedere elenchi di PEC fino ad un massimo di 3.000 PEC.

Infine InfoCamere ha dichiarato che entro marzo verranno caricate tutte le pec in sospenso (con status "verde" e "giallo").

Sul tema della **decertificazione ed in particolare del rilascio dei certificati con dicitura antimafia**, l'Unioncamere contatterà il Ministero degli Interni per avere un orientamento ufficiale sulla possibilità o meno per le camere di commercio di rilasciare tali certificati ad altre pubbliche amministrazioni, posto che la norma vigente non lo consente.

L'Unione sta anche lavorando per la elaborazione di un sistema telematico che consenta alle PPAA di accedere direttamente alle certificazioni della camera di

commercio (escluse le certificazioni antimafia).

Ha quindi intenzione di istituire presso di sé l'ufficio referente previsto dalla direttiva della presidenza del consiglio dei ministri (l'istituzione è già stata prevista con delibera del CDA del 24 gennaio 2012): l'ufficio curerà la gestione della trasmissione dati o l'accesso diretto alle banche dati da parte delle amministrazioni precedenti. In sede locale le singole Camere continueranno a curare le richieste puntuali che perverranno da altre PPAA.

Per quanto attiene alla eventuale presentazione di certificati su base spontanea da parte dell'utente si prende atto che tali certificati non possono essere presentati alle pubbliche amministrazioni e che gli stessi hanno validità solo tra privati: pertanto occorre richiedere obbligatoriamente apposita dichiarazione sostitutiva. Di tale circostanza verrà informato l'interessato mediante diario messaggi. In fase di prima applicazione ogni Camera procederà comunque all'istruttoria della pratica secondo il principio di non aggravamento del procedimento.

L'atto eventualmente presentato dall'interessato su base volontaria verrà oscurato.

6c) L'esame del **documento CNA** regionale di gennaio 2012 e della nota Unioncamere dell'11 gennaio 2012 in materia di riconoscimento dei requisiti professionali ai sensi del DM n. 37/2008 da parte di imprese già abilitate ex Legge n. 46/90 viene rinviato al 30 gennaio in sede di network dell'artigianato.

6d) Per quanto attiene al nuovo adempimento relativo alla tenuta di un registro telematico delle persone che svolgono l'attività disciplinata dalla bozza del DPR concernente il regolamento CE 842/2006 (persone ed imprese che operano con gas fluorurati ad effetto serra), si prende atto che la norma interessa in via principale l'ufficio Ambiente della Camera di Commercio di Bologna. Dato che la CNA regionale ha richiesto di avere un confronto con le Camere di Commercio sul tema, si decide di fornire alla stessa il nominativo del funzionario responsabile, ovvero della sig.ra Annamaria Venturi.

6e) Nel decreto sulle liberalizzazioni è previsto l'inserimento dell'art. 2463-bis del c.c. che integra la norma che regola la costituzione delle società a

responsabilità limitata. In particolare viene data la possibilità di costituire una S.r.l. "semplificata" tra persone fisiche che non hanno ancora compiuto 35 anni (al compimento del 35° anno di età, il socio è escluso di diritto dalla società). Nella denominazione deve comparire necessariamente la denominazione "società semplificata a responsabilità limitata". Per questa particolare società non viene previsto un capitale sociale minimo, ma solo una misura simbolica di un euro, che comunque deve essere sottoscritto e versato. Inoltre la costituzione avviene senza l'intervento del notaio, ma solo mediante la comunicazione unica telematica al registro delle imprese. L'adempimento è esente da bolli e diritti di segreteria.

Se risulta chiaramente la forma che l'atto costitutivo deve avere (ovvero scrittura privata, senza la previsione dell'autentica notarile), sorgono alcuni dubbi in merito all'obbligo o meno della registrazione dell'atto. I componenti ritengono comunque l'adempimento dovuto.

Vi è poi il problema di come acquisire telematicamente il file contenente l'atto costitutivo (file originale informatico sottoscritto digitalmente dalle parti, ovvero copia informatica dichiarata conforme da notaio, ruolo dell'eventuale professionista incaricato alla trasmissione) e di quale documentazione probatoria farsi allegare per la dimostrazione dell'avvenuto versamento del capitale sociale.

Il network quindi propone di rinviare l'argomento in attesa di ulteriori approfondimenti, anche in ambito nazionale.

Bologna, 24 gennaio 2012

Firma referente Unioncamere E.R.
Maria Giovanna Briganti